LEGISLATURA XXII — 1º SESSIONE — DISCUSSIONI — 1º TORNATA DEL 12 GIUGNO 1908

esporsi al pericolo di pagare sopratasse e multe di registro e bollo, le quali spaventano ogni contribuente.

Questo inconveniente si potrà facilmente eliminare quando sia data facoltà a coloro che conservino vecchi documenti di trasferimento, di registrarli col solo pagamento della tassa.

Il beneficio di codesta disposizione non sarà del solo possessore del documento, ma sarà anche dello Stato, il quale, oltre a conseguire lo intento di veder inscritte in catasto le terre nel nome del vero possessore, riscuoterà una tassa che altrimenti non percepirebbe mai.

L'onorevole ministro delle finanze forse mi obbietterà che questo sistema potrebbe dar luogo a qualche frode. Io, prevedendo la sua obbiezione, gli rispondo che anzitutto le frodi non devono presumersi, ma se anche qualche frode potesse avvenire, questa non consisterebbe in altro se non nel pericolo di vedere ritardata di qualche tempo la registrazione, e quindi il pagamento della tassa.

Ciò non nuoce all'erario, onorevole ministro, perchè esso riscuoterà sempre la tassa, la percepisca oggi, la percepisca domani.

L'aggiunta quindi da me proposta potrebbe essere accettata.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

LACAVA, ministro delle finanze. Risponderò brevemente all'onorevole Mendaja che io non posso accettare il suo emendamento per diverse ragioni. Tralasciol'inconveniente delle frodi, di cui egli ha fatto cenno; frodi che davvero potrebbero verificarsi, tanto più che non si tratta di una disposizione di carattere transitorio, avente efficacia per un termine più o meno breve dalla pubblicazione della legge, ma di un'agevolezza di carattere permanente per tutte le volture dipendenti da passaggi di proprietà anteriori al 1º luglio 1907. Trattandosi di una disposizione di carattere permanente, esiste il pericolo che si potesse facilmente eludere il termine di rigore per la registrazione, antidatando le scritture private di vendita.

Ma faccio poi rilevare che questa legge concerne soltanto gli atti traslativi di proprietà immobiliare; a questi soltanto si riferirebbe quindi il condono di sopratasse e multe in buona sostanza proposto dall'onorevole Mendaja; onde verremmo a concedere una condonazione parziale solo ad una categoria di contravventori al bollo e al registro, mentre codesti condoni, quando si accordano, si accordano con carattere di generalità.

Debbo fare un'altra osservazione. Questa legge interessa specialmente le provincie nelle quali il catasto non è ancora attuato, e quindi sarebbe anche sotto questo punto di vista parziale, perchè non è applicabile alle altre provincie.

Per queste ragioni, oltre alla eventualità di frodi che purtroppo si avrebbero, poichè questa legge non è di proroga, madefinitiva, io non credo di poter accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Mendaja e lo prego di ritirarlo.

PRESIDENTE. Onorevole Mendaja, ritira o mantiene il suo emendamento?

MENDAJA. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro delle finanze e nella speranza che egli possa con una legge di condono delle sopratasse di registro riparare allo sconcio che si verificherebbe nell'esecuzione della legge, io non insisto nella mia aggiunta.

PRESIDENTE. Non insistendo l'onorevole Mendaja nel suo emendamento, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti relativi alle tombole e lotterie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recala discussione del disegno di legge: Provvedimenti relativi alle tombole e lotterie.

Si dia lettura del disegno di legge.

CIMATI, segretario legge. (Vedi Stampato nn. 796 A e 796 bis A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusadisla cussione generale: passeremo ora aila discussione degli articoli:

## Art. 1.

L'importo dei biglietti e cartelle che possono emettersi per lotterie e tombole nazionalizautorizzate con leggi speciali, non deve eccedere in ogni esercizio finanziario:

i quattro milioni di lire, sino a quando non siano esaurite le concessioni fatte prima dell'attuazione della presente legge;

i tre milioni di lire in prosieguo.